



Automobile Club d'Italia
SPORT

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. 12/23

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore
Pres. Franco Massi	Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello (CS14/23) presentato da Alm Motorsport avverso la decisione 15 assunta dai Commissari sportivi della gara TCR di Monza in data 16 settembre 2023, pronuncia la seguente

SENTENZA

FATTO

1.- Il signor Martin Laur titolare del team ALM Motorsport corrente in Tallin 10151 (Estonia) Laeva n. 7, (licenza n. ASN R0049 rilasciata da Estonian Autosporto Union), che ha partecipato con il n. 27 quale concorrente - pilota conduttore il sig. Ruben Volt - alla competizione denominata "TCR Italy Touring Car Championship" presso l'Autodromo Nazionale di Monza, ha proposto reclamo avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi n. 15 del 16 settembre 2023, con la quale all'esito della gara veniva inflitta la penalità di 5 secondi per l'intervenuta violazione degli art. 89 RSN e 4.3 d) RDS Velocità in circuito, con la seguente motivazione "La vettura n. 27 taglia la curva T1/2 superando la vettura numero 72".

La sanzione irrogata ha determinato la conseguente retrocessione dell'auto del concorrente dalla 2^a alla 10^a posizione.



Automobile Club d'Italia
SPORT

1.a.- Nell'atto di reclamo il concorrente sostiene l'insussistenza dei fatti addebitati quali illecito sportivo, significando che la manovra al giro 9 sarebbe stata dettata da ragioni di sicurezza e che la posizione è stata restituita volontariamente nello stesso giro al concorrente n. 72.

Nel giudizio si è costituita la procura federale sostenendo, di contro, che non sia possibile condividere quanto addotto dal ricorrente e ciò anche alla luce delle risultanze dei video esaminati, con conseguente richiesta di dichiarare l'infondatezza del reclamo.

Sono state ascoltate le parti all'udienza del 27 ottobre 2023.

DIRITTO

2.- Esaminati gli atti di causa il Collegio prende atto:

a)- che la decisione dei commissari sportivi è stata adottata su proposta del Direttore di prova che ha riferito che il concorrente n. 27 al giro 9 di gara 1 ha tagliato le curve T1/T2 superando il n. 72;

b)- che i commissari sportivi, ricevuto il rapporto, dopo aver esaminato i video e ascoltato il concorrente e il conduttore della vettura n. 27, hanno ritenuto che gli stessi siano, ognuno a proprio titolo, responsabili della violazione contestata, avendo il pilota tagliato la curva T1/2 così superando la vettura n. 72 ed hanno inflitto alla vettura la penalità in tempo di 5 secondi da sommare alla gara, giusta previsione dell'art. 4.3 del RDS - velocità in circuito – e dell'art. 89 del RSN relativo ai doveri di comportamento dei conduttori;

c)- che la sanzione applicata di penalità in tempo è stata quantificata nel rispetto delle linee guida sui punti di penalizzazione da irrogare in caso di infrazioni, annesse al RDS - velocità in circuito e che detta penalità non ricorre tra quelle per le quali è prevista l'inappellabilità.

3.- Nel reclamo il ricorrente chiede la riforma della decisione del Collegio dei commissari sportivi, sostenendo che la manovra posta in essere dalla vettura n. 27 ha avuto lo scopo di evitare il contatto con la vettura n. 72, in quel momento al comando della classifica piloti e



Automobile Club d'Italia
SPORT

che se la vettura n. 27 non si fosse spinta oltre il perimetro di gara sarebbe intervenuta una possibile collisione, come illustrato nelle figure parti integranti del ricorso.

Il reclamante evidenzia, poi, che all'ultima curva cosiddetta *parabolica* il conduttore della vettura n. 27 ha restituito volontariamente la posizione al conduttore della vettura n. 72, sia pure con il ritardo determinato, a suo dire, dall'aspettativa di una comunicazione conforme da parte del direttore di gara. Tanto avrebbe consentito comunque alla vettura n. 72 di tagliare per prima il traguardo.

A riprova di ciò sarebbe dato osservare che nell'ultimo settore del giro 9 l'andatura del concorrente n. 27 è risultata particolarmente più lenta di quella del concorrente n. 72.

4.- Il Collegio è dell'avviso che quanto asserito dal ricorrente non sia condivisibile.

Come egli stesso ammette, dai filmati esaminati in udienza (video ufficiale di gara e video allegati al ricorso) si evince che la vettura n. 27 è visibilmente andata oltre il perimetro di gara (track limit) ed ha tagliato l'ultima parte della prima variante del circuito per poi rientrare in pista davanti alla vettura n. 72.

Né il video ufficiale né gli altri disponibili risultano però confermare, sulla base del dell'avanzamento delle vetture in pista, quanto genericamente asserito dal ricorrente e cioè che se la ventura n. 27 non si fosse portata oltre il perimetro di gara si sarebbe avuto un inevitabile contatto tra le due vetture.

Equivoco è poi quanto evidenziato dall'appellante quando sostiene che il conduttore ha rilasciato il pedale dell'acceleratore *per non acquisire un ulteriore vantaggio* rispetto alla vettura n. 72. E ciò in considerazione del fatto che tale manovra, ove e se effettivamente voluta, non è intervenuta nell'immediatezza come è prassi in tali situazioni ma solo a fine giro, con la giustificazione che il pilota avrebbe atteso una ipotetica disposizione al riguardo da parte del direttore di gara.

Il Collegio non può non osservare inoltre che lo stesso ricorrente assume che la vettura n. 27 ha conseguito un vantaggio, quando inequivocabilmente afferma che il conduttore *ha*



Automobile Club d'Italia
SPORT

rilasciato parzialmente il pedale dell'acceleratore, come visibile dall'onboard della vettura n. 27 per non acquisire un ulteriore vantaggio rispetto alla vettura n. 72. E tale vantaggio non può che rinvenirsi nella manovra incriminata, che ha consentito alla vettura di guidare il giro in testa.

Solo all'uscita della curva *parabolica* al giro 9 è dato riscontrare invero una decelerazione della vettura, che sempre a dire del ricorrente avrebbe avuto lo scopo di restituire la posizione al conduttore della vettura n. 72 e permettergli di arrivare primo, ma a prescindere dalla dubbia e comunque tardiva decelerazione, non è dubbio che il fuori pista verificatosi ha concretizzato un vantaggio per il concorrente n. 27.

4.- Corretto risulta, pertanto, quanto disposto nella decisione n. 15 del 16 settembre 2023 dai Commissari sportivi, che avendo rilevato la intervenuta violazione dell'art. 89 del RNS relativo agli obblighi da rispettare in via generale da parte dei conduttori e dall'art. 4.3 lett. d) del RDS Velocità in circuito 2023, hanno inflitto, peraltro nel minimo, la sanzione espressamente prevista al n. 5 delle linee guida annesse al RDS velocità in circuito, a carico del conduttore che procede a tagliare la pista ottenendo un vantaggio, sanzione consistente in una *penalità da 5 a 10 secondi etc., o drive-through*

In conclusione il reclamo deve essere respinto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale.

P.Q.M.

rigetta l'appello.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 27.10.2023.

Il Relatore

Il Presidente



Automobile Club d'Italia
SPORT